



# **COMUNE DI PISA**

Direzione Urbanistica - Edilizia Privata – Espropri  
Grandi interventi di edilizia residenziale pubblica

---

*L.R. 21 marzo 2000, n. 39 e successive modificazioni e integrazioni  
Regolamento Forestale della Toscana D.P.G.R. 8 agosto 2003 n. 48/R*

**Funzioni in materia di tutela del territorio  
per interventi di carattere urbanistico ed edilizio**

## **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA FORESTALE E DI VINCOLO IDROGEOLOGICO**

## SOMMARIO

|                                                                                         |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|
| ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE .....                                                   | 2 |
| ART. 2 – SOGGETTI TITOLATI ALLA DICHIARAZIONE ED ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ..... | 2 |
| ART. 3 – TIPOLOGIA INTERVENTI.....                                                      | 2 |
| ART. 4 – PROCEDIMENTI.....                                                              | 3 |
| ART. 5 – AUTORIZZAZIONE .....                                                           | 3 |
| ART. 6 – DICHIARAZIONE DI INIZIO LAVORI .....                                           | 4 |
| ART. 7 – VARIANTI .....                                                                 | 5 |
| ART. 8 – SANATORIE .....                                                                | 6 |
| ART. 9 – CONTROLLI .....                                                                | 6 |
| ART. 10 – RIPRISTINO.....                                                               | 6 |
| ART. 11. DIRITTI DI SEGRETERIA.....                                                     | 6 |
| ART. 12 – SANZIONI.....                                                                 | 6 |
| ART. 13 – NORME TRANSITORIE .....                                                       | 7 |
| ART. 14 – ENTRATA IN VIGORE .....                                                       | 7 |
| ART. 15 – MODIFICHE.....                                                                | 7 |

## ART. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina quanto previsto dall'art. 40 della L.R. 21 marzo 2000, n. 39 (Legge Forestale della Toscana e di seguito definita “**Legge Forestale**”), modificata dalla L.R. 2 gennaio 2003, n. 1, in coerenza con i contenuti del Regolamento Forestale della Toscana (approvato con D.P.G.R. n. 48/R del 8 agosto 2003, n. 48/R e s.m.i. e di seguito definito “**Regolamento Forestale**”) e della Circolare illustrativa approvata con Delibera di Giunta Reginale n. 43 del 17/01/2005.

2. Le norme contenute nel presente Regolamento si applicano a tutti i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, ai sensi degli artt. 37 e 38 della citata L.R. n. 39/2000 e s.m.i., ricadenti nel territorio del Comune di Pisa, su cui si effettuino le seguenti opere:

a) Trasformazione della destinazione d'uso dei terreni a seguito della realizzazione di edifici, di manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive di natura edilizia;

b) Opere o movimenti terra che possano alterare la stabilità dei terreni e la regimazione delle acque non connessi alla coltivazione dei terreni agrari ed alla sistemazione idraulico-agraria e idraulico-forestale degli stessi;

c) Trasformazione del bosco, ai sensi dell'art. 42 comma 1 della Legge Forestale, che comporti l'eliminazione della vegetazione forestale, al fine di utilizzare il terreno su cui la stessa è insediata per destinazioni diverse da quella forestale (art. 41 della Legge Forestale).

3. La cartografia di riferimento per i terreni vincolati ai sensi dell'art. 1 del R.D. 3267/1923, salvo eventuali adeguamenti, è quella reperibile presso il portale cartografico della Regione Toscana.

## ART. 2 – SOGGETTI TITOLATI ALLA DICHIARAZIONE ED ALLA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

1. L'Autorizzazione e la Dichiarazione di Inizio Lavori ai fini del vincolo idrogeologico costituiscono atti distinti e presupposti dei titoli legittimanti gli interventi edilizi correlati. In assenza di titolo abilitativo di natura edilizia non è consentito l'inizio dei lavori previsti nell'autorizzazione o nella dichiarazione ai fini del vincolo idrogeologico.

2. Le Dichiarazioni di Inizio Lavori (D.I.L.) e le richieste di Autorizzazione sono presentate, **su apposita modulistica predisposta dalla Direzione competente e scaricabile dal sito web dell'Ente**, dai seguenti soggetti:

a) Proprietario;

b) Possessore, purché sia specificato il titolo che legittima il possesso e nei limiti del titolo stesso, con consenso scritto da parte del proprietario.

3. Nella Dichiarazione di inizio lavori (D.I.L.) e nella domanda di Autorizzazione è indicato il soggetto esecutore dell'intervento, se diverso dal richiedente, e l'eventuale direttore dei lavori, i quali sono responsabili della corretta esecuzione dell'intervento stesso.

4. Eventuali variazioni dei suddetti soggetti sono comunicate al Comune di Pisa entro 15 giorni dalla avvenuta variazione.

5. Gli elaborati progettuali debbono essere redatti e firmati da tecnici abilitati secondo le specifiche competenze attribuite dagli ordinamenti professionali vigenti.

## ART. 3 – TIPOLOGIA INTERVENTI

1. **AUTORIZZATIVI** – Sono interventi soggetti ad Autorizzazione, ai sensi dell'art. 42, comma 5 della Legge Forestale, quelli di cui all'art. 101 del Regolamento Forestale. Il procedimento si conclude con il rilascio dell'Autorizzazione stessa da parte del Dirigente del Servizio competente entro i termini previsti dalle disposizioni vigenti;

2. **DICHIARATIVI** – Sono interventi soggetti a Dichiarazione di Inizio Lavori (D.I.L.), ai sensi dell'art. 42, comma 7, quelli di cui all'art. 100 del Regolamento Forestale; il procedimento si conclude con il silenzio assenso decorsi 20 giorni dalla ricezione della dichiarazione;
3. **LIBERI** – Sono interventi, ai sensi dell'art. 42 comma 8, che non necessitano né di Autorizzazione né di Dichiarazione e sono quelli ricompresi e decritti all'interno degli artt. 98 e 99 del Regolamento Forestale;
4. **SANATORIE** – Esecuzione di interventi in assenza dell'Autorizzazione o Dichiarazione di inizio lavori o in difformità dalle stesse qualora presentate; il procedimento si conclude con il rilascio dell'autorizzazione stessa da parte del Dirigente del Servizio competente entro i termini previsti dalle disposizioni vigenti;
5. **VARIANTI** – Sono gli interventi soggetti ad Autorizzazione o Dichiarazione da realizzarsi in variante ad autorizzazioni rilasciate e a D.I.L. presentate.

#### **ART. 4 – PROCEDIMENTI**

L'**avvio del procedimento**, ai sensi dell'art. 7 della L.241/1990, avviene il giorno lavorativo successivo alla presentazione o ricezione della domanda di Autorizzazione, come da disposizioni vigenti. Per le dichiarazioni di inizio lavori l'avvio del procedimento è contestuale alla data di presentazione della dichiarazione stessa.

Le **verifiche della completezza** della domanda e della documentazione presentata da parte del Responsabile del Procedimento, con il supporto dei propri collaboratori avverrà entro **15 giorni** dall'avvio del procedimento.

Le **integrazioni** dovute a carenze documentali e/o non chiara definizione progettuale, sono comunicate al richiedente ed al tecnico incaricato da parte del Responsabile del Procedimento.

Tali richieste possono avvenire nel corso dell'istruttoria una sola volta. La sospensione dei termini di conclusione del procedimento è conseguente alle carenze documentali e/o non chiara definizione progettuale, attivata dalla comunicazione del Responsabile del Procedimento con la quale sono assegnati **30 giorni** dal ricevimento per provvedere a integrare o chiarire.

I termini del procedimento cominceranno nuovamente a decorrere dal ricevimento delle integrazioni.

La **mancata ricezione** entro il termine stabilito (30 gg dall'invio della richiesta di integrazioni) di quanto comunicato con la richiesta di integrazione determinerà l'archiviazione della pratica, che sarà comunicata da parte del Responsabile del Procedimento.

**Sopralluoghi ed accertamenti** possono essere disposti da parte degli Uffici competenti per la corretta valutazione dell'intervento in contraddittorio con il richiedente ed il tecnico progettista incaricato.

E' redatto per ciascuno un verbale di sopralluogo a firma del tecnico/i che vi hanno provveduto e partecipato oltre che dal richiedente e dal tecnico progettista.

#### **ART. 5 – AUTORIZZAZIONE**

1. Per l'esecuzione degli interventi indicati all'art 101 del Regolamento Forestale è presentata dai soggetti di cui all'art. 2 domanda in bollo al Comune di Pisa (da assolvere con apposito modulo), con allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.

**Gli elaborati progettuali tecnici e tecnico-amministrativi** devono essere prodotti in formato digitale debitamente firmato.

2. La **validità è di anni 5** decorrenti dal giorno di assunzione del provvedimento. Qualora durante l'esecuzione delle attività autorizzate, si verifichino fenomeni di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali o vi sia l'esigenza di adeguare la conduzione dei lavori alle particolari condizioni dei luoghi, l'Ente competente può impartire ulteriori prescrizioni, sospendere i lavori o revocare le autorizzazioni. I provvedimenti cautelativi si applicano anche alle attività soggette a dichiarazione o eseguibili senza alcun titolo

autorizzativo. L'Autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico per attività di coltivazione di cava, rilasciata all'interno del Procedimento di autorizzazioni previsto dall'art. 16 della L.R. 35/2015 avrà la stessa durata del provvedimento di autorizzazione per la coltivazione della cava.

3. Il procedimento relativo alla domanda di Autorizzazione si conclude con il rilascio dell'autorizzazione stessa da parte del Dirigente del Servizio del Comune di Pisa competente in materia di Vincolo Idrogeologico.

4. Ai fini del completamento di opere o lavori per i quali non è ancora scaduta la validità temporale della autorizzazione, l'avente titolo, può richiedere **proroga** con apposita e motivata istanza almeno 60 giorni prima della scadenza della validità della stessa, dichiarando che nulla viene modificato rispetto ai lavori già precedentemente autorizzati. La proroga potrà essere concessa per un periodo di validità che non superi il termine di 1 (UNO) anno, oltre a quelli relativi alla autorizzazione di cui si chiede la proroga. Nell'atto con cui viene concessa la proroga, possono essere impartite ulteriori prescrizioni relative all'esecuzione dei lavori da completare.

5. La **scadenza dell'Autorizzazione** prima del completamento delle opere o dei lavori per i quali è stata richiesta, comporta la presentazione di una nuova richiesta con la procedura prevista per le nuove pratiche autorizzative.

6. Documentazione necessaria per l'esame dell'istanza:

- Corografia a scala 1:10.000 con indicato il luogo dell'intervento
- Planimetria catastale in scala 1:2000 con indicato il perimetro dell'intervento
- Documentazione fotografica firmata e datata con planimetria indicante i punti di scatto
- Relazione tecnica
- Elaborati relativi allo stato attuale, allo stato modificato, allo stato sovrapposto
- Progetto esecutivo delle opere di fondazione e di quelle di contenimento e consolidamento del terreno, corredato di relazione tecnica relativa alle fasi di cantiere, in cui siano illustrate, anche in apposite planimetrie e sezioni relative alle varie fasi, la successione temporale e le modalità di realizzazione dei lavori, con particolare riferimento agli scavi e riporti di terreno ed alle opere di contenimento e di consolidamento del terreno, indicando, altresì, il luogo di destinazione dei materiali di risulta (art. 77 del Regolamento Forestale n. 48/R del 08/08/03)
- Relazione geologica e geotecnica in conformità a quanto indicato dal Regolamento Forestale D.P.G.R. 8/8/03 n.48/R con indicazione della classe di pericolosità dell'area nella quale si prevede l'intervento, ed eventualmente la classe di fattibilità come definita negli atti di pianificazione e governo del territorio comunale.
- Attestato pagamento diritti di segreteria.
- Planimetria regimazione acque superficiali.
- Copia di documento di identità in corso di validità.

**ART. 6 – DICHIARAZIONE DI INIZIO LAVORI**

1. Per l'esecuzione degli interventi indicati all'art 100 del Regolamento Forestale è presentata dai soggetti i cui all'art. 2 domanda in bollo al Comune di Pisa (da assolvere con apposito modulo), con allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento dei diritti di segreteria.

**Gli elaborati progettuali tecnici e tecnico-amministrativi** devono essere prodotti in formato digitale debitamente firmato.

2. Trascorsi 20 giorni dalla presentazione in forma completa della documentazione, potranno avere inizio i lavori salvo che l'amministrazione competente comunichi il divieto di dar corso agli stessi, entro 15 giorni dalla ricezione della domanda, o detti prescrizioni integrative necessarie alla migliore esecuzione degli interventi previsti. Il superamento del termine di 20 giorni non assolve in ogni caso la responsabilità del dichiarante sulla conformità alle normative inerenti il vincolo, né preclude la potestà di controllo dell'amministrazione competente e l'adozione di provvedimenti sanzionatori ai sensi dell'art. 12 del presente Regolamento, ferme restando, qualora ne ricorrano gli estremi, l'applicazione

delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 in caso di false attestazioni e le procedure di cui all'art. 21 della L. n. 241/1990.

Nel caso il Comune ritenga di dettare prescrizioni integrative, queste potranno essere comunicate anche dopo il suddetto termine di 20 giorni. L'autorità comunale competente procede, comunque, nell'ambito dell'attività di vigilanza, al controllo, anche a campione, delle dichiarazioni di inizio lavori.

3. La validità è **di anni 3** decorrenti dalla data di ricezione della dichiarazione e non sono ammesse proroghe. La scadenza dei termini di validità della dichiarazione prima del completamento delle opere o dei lavori per i quali è stata depositata, comporta la presentazione di una nuova richiesta con la procedura prevista per le DIL.

#### 4. Documentazione necessaria per l'esame dell'istanza:

- Corografia a scala 1:10.000 con indicato il luogo dell'intervento
- Planimetria catastale in scala 1:2000 con indicato il perimetro dell'intervento
- Documentazione fotografica firmata e datata con planimetria indicante i punti di scatto
- Relazione tecnica
- Elaborati relativi allo stato attuale, allo stato modificato, allo stato sovrapposto
- Progetto esecutivo delle opere di fondazione e di quelle di contenimento e consolidamento del terreno, corredato di relazione tecnica relativa alle fasi di cantiere, in cui siano illustrate, anche in apposite planimetrie e sezioni relative alle varie fasi, la successione temporale e le modalità di realizzazione dei lavori, con particolare riferimento agli scavi e riporti di terreno ed alle opere di contenimento e di consolidamento del terreno, indicando, altresì, il luogo di destinazione dei materiali di risulta (art. 77 del Regolamento Forestale n. 48/R del 08/08/03)
- Relazione geologica e geotecnica in conformità a quanto indicato dal Regolamento Forestale D.P.G.R. 8/8/03 n.48/R con indicazione della classe di pericolosità dell'area nella quale si prevede l'intervento, ed eventualmente la classe di fattibilità come definita negli atti di pianificazione e governo del territorio comunale
- Attestato pagamento diritti di segreteria
- Planimetria regimazione acque superficiali
- Copia di documento di identità in corso di validità.

### ART. 7 – VARIANTI

1. Le autorizzazioni per varianti preliminari o in corso d'opera relative a lavori od opere in materia di urbanistica ed edilizia, per le quali sono in corso di validità autorizzazioni già assentite, devono seguire le stesse modalità procedurali previste per l'autorizzazione di cui al precedente articolo 4.

2. La richiesta di variante deve fare riferimento alla precedente autorizzazione e contenere elaborati da cui risulti lo stato autorizzato, lo stato sovrapposto e lo stato relativo alla variante richiesta.

3. Gli interventi a variante di quanto precedentemente autorizzato, ricadenti in aree non boscate, purché non comportanti variazioni o deroghe alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e/o variazioni superiori al 10% dei volumi di scavo o di riporto autorizzati, possono essere oggetto di variante finale, non soggetta a preventiva autorizzazione, nei seguenti casi:

- a) limitate variazioni di forma di opere o manufatti;
- b) limitate traslazioni di opere o manufatti purché accompagnate da dichiarazione di asseveramento di un tecnico abilitato che attesti l'omogeneità dell'area d'intervento rispetto a quella precedentemente autorizzata;
- c) volumi di scavo o di riporto inferiori a quelli precedentemente autorizzati.

4. Le varianti per lavori soggetti alla dichiarazione sono comunicate con una nuova dichiarazione indicando tutte le opere di variazione rispetto alla precedente dichiarazione, a condizione che le stesse rientrino nella tipologia assoggettata a dichiarazione, e devono seguire le stesse modalità procedurali previste per la dichiarazione di inizio lavori di cui al precedente articolo 6.

## **ART. 8 – SANATORIE**

1. Rientrano nelle tipologie assoggettate all'obbligo dell'autorizzazione per la regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, art. 85 comma 6 bis L.R. n. 39/2000 e successive modifiche, tutte le opere o le trasformazioni effettuate in assenza di titolo o in difformità da quello rilasciato, ad eccezione dei casi di cui al precedente art. 7 comma 3, che risultano conformi alla normativa vigente in materia di vincolo idrogeologico e del presente Regolamento. Il rilascio dell'autorizzazione è condizionato al pagamento della sanzione amministrativa da parte del trasgressore o dell'obbligato in solido, come indicato al successivo art. 10. Per tutte quelle opere eseguite in assenza di titolo o in difformità da quello rilasciato, ad eccezione dei casi di cui al precedente art. 7 comma 3, ed in violazione alla normativa vigente in materia di vincolo idrogeologico e del presente Regolamento, l'Amministrazione Comunale può prescrivere i lavori di immediato ripristino, consolidamento o adeguamento che risultino compatibili con il territorio e da realizzarsi nei termini temporali stabiliti dall'Amministrazione stessa.

2. Nel caso in cui il trasgressore ed il possessore a qualunque titolo del bene oggetto di violazione, siano soggetti diversi, i lavori sono prescritti anche a carico del possessore in quanto obbligato in solido ai sensi dell'art. 6 della L. n. 689/1981.

## **ART. 9 – CONTROLLI**

I controlli previsti dall'art. 81 c. 1 della L.R. n. 39/00 e s.m.i. (Legge "Forestale"), l'accertamento e la contestazione delle relative infrazioni sono affidate a tutti i soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alla normativa vigente.

## **ART. 10 – RIPRISTINO**

1. Nei casi in cui le opere di tipo urbanistico - edilizio eseguite in assenza di dichiarazione o di autorizzazione o difformi dagli elaborati progettuali di cui alla Dichiarazione od all'Autorizzazione rilasciata, siano non conformi ai fini del vincolo idrogeologico, quanto alle disposizioni del Regolamento Forestale, l'Amministrazione, titolare della competenza in materia di vincolo idrogeologico, può prescrivere i lavori di immediato ripristino, consolidamento o adeguamento che risultino compatibili con il territorio e da realizzarsi nei termini temporali stabiliti dall'Amministrazione stessa.

2. Nel caso in cui il trasgressore ed il possessore, a qualunque titolo, del bene oggetto di violazione, siano soggetti diversi, i lavori sono prescritti anche a carico del possessore, in quanto obbligato in solido ai sensi dell'art. 6 della L. n. 689/1981.

## **ART. 11 - DIRITTI DI SEGRETERIA**

Le domande di autorizzazione, di dichiarazione e di proroga o rinnovo dovranno essere corredate dall'attestato di avvenuto pagamento dei diritti di segreteria, da effettuarsi secondo le modalità stabilite dalle disposizioni comunali vigenti.

I diritti di segreteria per il rilascio di Autorizzazioni per vincolo idrogeologico descritte nel presente Regolamento sono equiparati a quelli stabiliti per le Autorizzazioni paesaggistiche – ambientali.

L'importo dei diritti di segreteria viene fissato annualmente con Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Pisa per le diverse tipologie di domande.

## **ART. 12 – SANZIONI**

Per la violazione delle norme previste dagli articoli del presente Regolamento e comunque da quelle previste dalla L.R. 39/2000 e s.m.i., per opere realizzate in assenza della Dichiarazione o della Autorizzazione od in difformità da esse, la trasformazione della destinazione d'uso dei terreni attuata

per la realizzazione di edifici, manufatti edilizi, opere infrastrutturali ed altre opere costruttive, competono al Comune di Pisa, come previsto all'art. 81 della L.R. Forestale, le seguenti funzioni:

- a) Accertamento e contestazione delle violazioni alla Legge Forestale e al Regolamento Forestale in ambito urbanistico ed edilizio;
- b) Gestione del contenzioso e dei relativi procedimenti amministrativi di cui alla Legge n. 689/1981 per le violazioni di cui al punto precedente;
- c) L'irrogazione delle sanzioni amministrative.

#### **ART. 13 – NORME TRANSITORIE**

Il presente Regolamento è esteso, in quanto applicabile, anche alle pratiche presentate che non risultano ancora concluse.

#### **ART. 14 – ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo in cui acquista efficacia la Deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Pisa con cui viene approvato.

Per quanto non indicato nel presente Regolamento si rimanda all'applicazione della Legge Forestale e s.m.i. e al Regolamento Forestale nonché alla Legge n. 241/1990 e s.m.i..

#### **ART. 15 – MODIFICHE**

Le modifiche al presente Regolamento possono essere approvate solo tramite Deliberazione del Consiglio Comunale. La modulistica di cui al precedente art. 2 è approvata con specifica Determinazione Dirigenziale.